Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 26 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . Pag. 2210

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 514.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale . . . . Pag. 2210

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 516.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43 . . . . Pag. 2211

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino . . . . . . Pag. 2211

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 518.
Sospensione dell'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943 . . . . Pag. 2211

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 519.
Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa e approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 2212

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 settembre 1941-XIX.
Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Parma, Cedra ed affluenti, al Consorzio emiliano tutela della pesca . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.
Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli . . . . Pag. 2215

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del fascista Gino Mari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive . . . . Pag. 2216

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.
Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne . . . . Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro . . . Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.
Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. Pag. 2217

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.
Nomina di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma . . . . Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1943-XXI.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Della Chiesa & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.
Determinazione della località per il temporaneo funzionamento di una Sezione della Corte d'appello di Messina. Pag. 2218

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.
Conferma nella carica del presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali . . . . Pag. 2219

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza. Pag. 2219

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943 relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane . Pag. 2219
Riassunto del provvedimento P. 731 dell'11 giugno 1943 relativo all'addizionale al prezzo delle sanse esauste. Pag. 2221

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2221
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2221
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2222
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII. Pag. 2224
Avviso di rettifica . . . . Pag. 2224

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico. Pag. 2224
Prezzi dei legumi secchi . . . . Pag. 2224
Prezzi del fieno e della paglia . . . . . . Pag. 2224
Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino). Pag. 2224

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito . . . . Pag. 2224

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 26 GIUGNO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima della Strada ferrata di Biella:** Elenco delle azioni sorteggiate il 4 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino (Esercizio Ferrovie di Chieti):** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni. — **Strade ferrate secondarie Meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 5 giugno 1943-XXI. — **Comune di Novate Milanese:** Elenco delle obbligazioni estratte il 6 giugno 1943-XXI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Tessitura meccanica Jacquard Giuseppe Radaelli, soc. an. in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 11 giugno 1943-XXI. — **Comune di Bologna:** Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 39ª estrazione del 10 giugno 1943-XXI. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate nella 17ª estrazione del 14 giugno 1943-XXI. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone, 1910, sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa Società per Azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1943-XXI. — **« Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1943-XXI. — **Società bergamasca Ossigeno Azoto, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1943-XXI. — **Soc. an. C.R.E.A., in Torino:** Estrazione di obbligazioni.

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

L'Altezza Reale la Duchessa di Ancona alle ore 7,55 di mercoledì 23 giugno corrente ha felicemente dato alla luce una Principessa alla Quale sarà imposto il nome di Maria Isabella.

Il Ministro della Casa della Maestà del RE e IMPERATORE, d'ordine dell'Augusto Sovrano, ha comunicato il lieto evento:

al DUCE del Fascismo Capo del Governo;

e alle Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e le Collaresse;

i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

i Ministri Segretari di Stato;

il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze armate;

i Grandi Ufficiali dello Stato;

i Capi Missione del Corpo Diplomatico accreditato presso la Real Corte;

i Componenti le Case Civile e Militare della Maestà del RE e IMPERATORE e la Corte della Maestà della Regina e Imperatrice;

i Capi delle Case e Corti dei Reali Principi e delle Reali Principesse;

i Componenti delle cessate Case e Corti.

Roma, addì 24 giugno 1943-XXI

(2210)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 514.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 515.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763, contenente disposizioni relative alle agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 516.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764, concernente l'assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 20 maggio 1943-XXI, n. 517.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 518.

Sospensione dell'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È sospesa per l'anno 1943 l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli istituita con R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito in legge con legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà le modalità necessarie per il rimborso del prezzo dei biglietti già venduti della Lotteria suddetta ed il termine entro il quale il rimborso stesso potrà essere richiesto.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, della Lotteria ippica di Merano, le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione ed il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 4.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti della Lotteria ippica di Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 519.

Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. [illegible]91;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa, convertito in Regio istituto tecnico isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, foglio 84. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 74.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2) di un contributo del comune di Bassano del Grappa di L. 50.000;

3) del provento delle tasse scolastiche;

4) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Spetta alla provincia di Vicenza di fornire i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta, inoltre, alla stessa Provincia di fornire il personale di segreteria ed il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Bassano del Grappa;

c) di un rappresentante della provincia di Vicenza;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modificate, con effetto dal 16 settembre 1936, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere

stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

del R. Istituto tecnico inferiore isolato di Bassano del Grappa.

Numero dei corsi dell'istituto:

Un corso inferiore completo.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo o grado		
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
5. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	Le classi del corso.
6. Scienze naturali	—	—	1	—
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
9. Cultura militare	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 settembre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura nelle acque dei torrenti Parma, Cedra ed affluenti, al Consorzio emiliano tutela della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio emiliano per la tutela della pesca, con sede a Bologna, rappresentato dal presidente in carica intesa a ottenere l'esclusività della pesca in tratti dei torrenti Parma e Cedra e loro affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Parma;

Presa visione del deposito di lire millecinquecento in numerario (ricevuta n. 50, n. 31226 di posizione, in data 13 settembre 1940) effettuato alla Tesoreria provinciale di Parma — sezione Cassa depositi e prestiti — quale garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 15 luglio 1941-XIX, stipulato presso la prefettura di Parma e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Al Consorzio emiliano per la tutela della pesca vengono date in concessione di piscicoltura le acque seguenti:

a) del bacino imbrifero del torrente Parma, costituito:

1) dai tre rami che formano il torrente stesso e cioè ramo del lago Santo, ramo di Francia e ramo di Bodignana, dalla località Capanna di Cogno e più precisamente dal limite in cui detti corsi d'acqua escono dalla foresta demaniale di Bosco di Corniglio;

2) dai torrenti Bratica, Marra, Rio Re ed altri minori;

3) dal torrente Parma sino all'Archetto di Ponte Beduzzo;

b) del torrente Cedra dalle sorgenti alla confluenza coll'Enza. I predetti corsi d'acqua attraversano il territorio dei comuni di Corniglio, Palanzano e Monchio delle Corti.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone di L. 600 (seicento) per ciascun anno del primo triennio, di L. 900 (novecento) per ciascun anno del secondo triennio e di L. 1500 (millecinquecento) per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Parma è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 22 settembre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 35. — Lesen

(2195)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1942-XX.

Modificazione della costituzione del Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1936-XIV che costituisce il Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli e viste le sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII che riforma il Consiglio della Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura e viste le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortofrutticoli, costituito presso il Ministero delle corporazioni con decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936-XIV, è presieduto dal Cons. naz. Mario Muzzarini, vice-presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Cons. naz. Corrado Petrone.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Alberto Donella - in rappresentanza degli agricoltori;

Cons. naz. Antonio Agodi - in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Cons. aggr. Giorgio Ricordi - in rappresentanza degli industriali;

Cons. naz. Virginio Galbiati - in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cons. naz. Francesco Boccadifuoco - in rappresentanza dei commercianti;

Cons. aggr. Stefano Tonazzi - in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. Pietro Giunti - in rappresentanza dei tecnici agricoli;

Dott. Roberto Polini - capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Dott. Mario Cimmino - consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Organizzazioni sindacali e degli enti interessati.

Possono altresì partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nella materia da esaminare.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per la disciplina del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2160)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI

Nomina del consigliere effettivo Luigi Gobbi Belcredi a componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Giovanni Viola è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Gobbi Belcredi è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza delle cantine sociali;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1943-XXI, con il quale il fascista Luigi Gobbi Belcredi cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza delle cantine sociali ed è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Gobbi Belcredi, consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, cessa dalla carica di componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante delle cantine sociali ed è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Giovanni Viola.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2085)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939 XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Bizzarri è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza - in rappresentanza della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1943-XXI, con il quale il fascista Vincenzo Marzullo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vincenzo Marzullo, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta - Sezione previdenza, quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, in sostituzione del fascista Gino Bizzarri.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2083)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del fascista Gino Mari a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipen-

denza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1940-XVIII, con il quale Camillo Perrier è stato nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1942-XX, con il quale il fascista Gino Mari è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gino Mari, consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione di Camillo Perrier.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2082)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Nomina del consigliere effettivo Enrico Folliero a componente del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ennio Cavina è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1942-XXI, con il quale il fascista Enrico Folliero è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Enrico Folliero, consigliere effettivo della Corporazione delle comunicazioni interne, è nominato componente del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ennio Cavina.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2087)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto in data 28 marzo 1941-XIX con il quale l'Ecc. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza fu nominato membro del Consiglio di amministrazione della predetta Banca, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro;

Veduta la nuova designazione dell'Opera nazionale per i combattenti;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il Cons. naz. dott. Cesare Pileri è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in qualità di rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione dell'Ecc. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2133)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1943-XXI.

Sostituzione di un sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 33 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con R. decreto 11 aprile 1941-XIX, n. 388;

Veduto il proprio decreto in data 27 ottobre 1940, col quale fu provveduto alla nomina del cav. uff. rag. Cataldo Alfieri a sindaco supplente del Consorzio predetto per il quadriennio 1940-43;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del cav. uff. rag. Cataldo Alfieri che, per motivi di salute, non è più in grado di disimpegnare l'incarico affidatogli;

Veduti l'art. 14, comma 2°, e l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

Il comm. dott. Carlo Spagnoli viene nominato sindaco supplente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, in sostituzione del cav. uff. rag. Cataldo Alfieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2132)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1943-XXI.

Nomina di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il comm. dott. Ignazio Capuano è nominato membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1943-XXI.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Della Chiesa & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Della Chiesa e C., con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S. A. Della Chiesa e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alessandro Beretta;

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1943-XXI.

Determinazione della località per il temporaneo funzionamento di una Sezione della Corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI, concernente il temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte d'appello di Messina;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione della Corte d'appello di Messina, che a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI doveva funzionare in una località della provincia di Reggio Calabria, avrà sede temporaneamente nel comune di Reggio Calabria e tratterà gli affari civili e penali secondo le disposizioni del decreto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1943-XXI
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. [illegible]. — TESTA.

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1943-XXI.

Conferma nella carica del presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, con cui è stato istituito l'Ente italiano per gli scambi teatrali;

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1937-XV con cui è stato costituito il Consiglio direttivo del predetto Ente ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Ente stesso approvato con il R. decreto-legge 18 febbraio su citato;

Visto l'art. 5 del predetto statuto;

Vista la lettera del 6 maggio 1943-XXI con il quale l'accennato Consiglio direttivo riunitosi nella stessa data ha deliberato di designare il Cons. naz. dott. Francesco Armando Liverani per la conferma nella carica di presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per il prossimo triennio;

Sentito il favorevole avviso del Segretario del Partito;

Decreta:

Il Cons. naz. Francesco Armando Liverani è confermato presidente dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per altri tre anni a decorrere dal 15 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1943-XXI

(2175) *Il Ministro*: POLVERELLI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 giugno 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare un immobile sito nel comune di Piacenza.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il podestà del comune di Piacenza, con sua deliberazione 25 luglio 1941-XIX, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 10 ottobre 1941-XIX è venuto nella determinazione di vendere alla Gioventù italiana del Littorio un appezzamento di terreno di mq. 10.833;

Considerata la convenienza di tale acquisto;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il decreto del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, in data 14 novembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1942-XXI, n. 275;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dal comune di Piacenza, per il prezzo di L. 10.833 (diecimilaottocentotrentatre), un appezzamento di terreno facente parte del lotto ex fortilizio n. 49, posto in comune di Piacenza, posizione di S. Lazzaro Alberoni, della effettiva estensione di mq. 10.833 e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Piacenza per la stipula dell'atto di compra-vendita.

Roma, addì 4 giugno 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SCORZA

(2265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 707 del 14 maggio 1943-XXI relativo al prezzo dei fiaschi e delle damigiane

Facendo riferimento alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 dello stesso mese, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 707 del 14 maggio c. a., ha stabilito quanto appresso.

1. — A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione di fiaschi e damigiane di vetro che non corrispondano ai tipi definiti nella tabella appresso riportata. Con la stessa decorrenza, è vietata la produzione degli aspiraolio diversi dal tipo descritto nella tabella stessa.

2. — I prezzi di vendita dei fiaschi, delle damigiane e degli aspiraolio non potranno essere superiori a quelli indicati nella tabella.

E' fatto obbligo ai produttori di indicare con inchiostro indelebile su ogni articolo il *prezzo di vendita al consumatore* che dovrà essere impresso sul materiale di vestizione in cifre di almeno 5 cm. di altezza.

Nelle damigiane il prezzo di vendita dovrà essere impresso sul materiale di vestizione nella parte superiore.

3. — E' vietata la vendita sul mercato interno delle pulcianelle tipo « Orvieto » e dei fiaschi toscanelli mezzi pesi, che saranno venduti soltanto per esportazione o per l'infiascamento di merce destinata all'esportazione.

E' fatto obbligo ai produttori di contraddistinguere i suddetti prodotti con la lettera « E » scritta con inchiostro indelebile sul materiale di vestizione di ogni articolo, con caratteri di 5 cm. di altezza.

4. — E' consentita fino al 31 luglio del corrente anno la vendita di fiaschi e di damigiane non tipo, a condizione però che siano per tali prodotti praticati prezzi non superiori a quelli stabiliti per i corrispondenti prodotti tipo.

5. — Per i prodotti che si trovino già in commercio, non muniti dell'indicazione del prezzo, è fatto obbligo al rivenditore di indicare con inchiostro indelebile, il prezzo autorizzato per la vendita al consumo.

6. — I prezzi di vendita dei fiaschi e delle damigiane usati dovranno essere inferiori di almeno il dieci per cento ai prezzi stabiliti per i corrispondenti prodotti nuovi.

7. — Per la merce venduta da magazzino del grossista al rivenditore, il grossista non potrà praticare prezzi superiori a quelli indicati nelle colonne « prezzo da produttore a commerciante » aumentati del 15 per cento. I prezzi da grossista a rivenditore così risultanti si intendono per merce non imballata, franco magazzino grossista.

FIASCHI

Per la capacità è ammessa la tolleranza del 2 %.
Per il peso della vestizione è ammessa la tolleranza del 10 %.
Per il peso del vetro è ammessa la tolleranza del 5 %.

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso unitario del vetro — Grammi	Peso vestizione — Grammi	Prezzo dal produttore al vinaio — Per cento pezzi	Prezzo dal produttore al commerciante rivenditore — Per cento pezzi	Prezzo dal commerciante al consumatore — Al pezzo
			(1)	(2)	
Toscanelli leggeri fasciati sala verde:					
da litri 2	240	100	156 —	185 —	2,60
da litri 1	170	70	127 —	150 —	2,15
da litri ½	130	50	105 —	125 —	1,80
Toscanelli mezzi pesi fasciati sala verde:					
da litri 2	400	100	198 —	235 —	3,40
da litri 1	270	70	170 —	200 —	2,90
da litri ½	220	50	134 —	160 —	2,30
Pulcianelle tipo «Orvieto», corda schiacciata sala verde:					
intere (contenuto gr. 730)	280	60	196 —	—	—
mezze (contenuto gr. 320)	230	40	175 —	—	—
Aspiraolio sala verde gr. 200 di contenuto (tolleranza 20 %)	125	40	268 —	315 —	4,55
Toscanelli mezzi pesi da esportazione fasciati sala bianca:					
da litri 2	600	100	287 —	—	—
da litri 1	420	70	222 —	—	—
da litri ½	300	50	177 —	—	—
da litri ¼	220	30	146 —	—	—

(1) Per merce franco stabilimento o franco vagone partenza compresi imballaggio e carico su carro o vagone.

(2) Per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina al domicilio del cliente, compreso imballo.

DAMIGIANE

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Peso unitario del vetro — Gr.	Peso vestizione — Gr.	Prezzo damigiana nuda dal produttore al rivestitore — Per ciascuna	Prezzo damigiana nuda dal produttore alle ditte industriali non rivestitrici — Per ciascuna	Prezzo della damigiana rivestita da rivestitore al commerciante od al consumatore — Per ciascuna	Prezzo della damigiana rivestita dal commerciante al consumatore — Per ciascuna
			(1)	(2)	(2)	
Damigiane rivestite in cesto bianco:						
da litri 10/12	2.500	1.600	8 —	9,60	20 —	29 —
da litri 25/27	4.500	2.800	12 —	14,40	27 —	39 —
da litri 40/43	6.250	4.000	17 —	20,40	34,50	50 —
da litri 50/53	7.000	5.000	20 —	24 —	37,50	54 —

Damigiane con tappo smerigliato per acidi, aumentano L. 12 cadauna.
Damigiane a bocca larga, aumentano L. 9 cadauna.

(1) Per merce resa franco stabilimento o franco vagone partenza compresi imballaggio e carico su carro o vagone.

(2) Per merce resa franco di porto alla stazione ferroviaria più vicina al domicilio del cliente, compreso imballo.

(2191)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 731 dell'11 giugno 1943-XXI relativo all'addizionale al prezzo delle sanse esauste

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 731 dell'11 giugno c. a., ha stabilito che, fermi restando il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti con circolare P. 217 del 15 gennaio 1942, per le sanse esauste, è fatto obbligo agli assegnatari di sanse, di versare al Consorzio nazionale fra gli industriali estrattori di olio dalle sanse un'addizionale, comprensiva di qualsiasi altro contributo, di L. 2,00 per ogni quintale di prodotto da essi ritirato.

Il Consorzio, dopo avere proceduto al rimborso delle spese inerenti al servizio di distribuzione, provvederà a ripartire l'importo dell'addizionale anzidetta tra i propri associati, a compenso dell'onere che questi sopportano per il servizio di conservazione e di distribuzione delle sanse esauste.

(2218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1943-XXI - N. 118

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,825
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	90,925
Redimib. 3,50 % (1934)	80,175
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	94 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,50
Id. 5 % (15-9-50)	92,45
Id. 5 % (15-4-51)	92,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 6842** - **Data: 17** settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Brindisi - Intestazione: **Massari Pompeo fu Giovanni** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale - Capitale** L. 800.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 38292** - **Data: 17** agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Roma - Intestazione: **Tirillò Dante fu Augusto** - **Titoli del** Debito pubblico: **Quietanza esattoriale - Capitale L. 700.**

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 22992** - **Data:** 30 novembre 1938 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Roma - Intestazione: **De Santis Giuseppe fu Andrea** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale** - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 9653** - **Data: 10** settembre 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Salerno - Intestazione: **Cuozzo Carmine fu Antonio** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale - Capitale** L. 800.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 6326** - **Data:** 30 dicembre 1939 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Alessandria - Intestazione: **Langosco Luigi fu Francesco** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale** - Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 22** - **Data: 8 luglio** 1941 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Enna - Intestazione: **Bellomo Francesco fu Angelo** - **Titoli del Debito** pubblico: **Quietanza esattoriale** - **Capitale L. 100.**

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 82** - **Data: 11 dicembre** 1941 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Teramo - Intestazione: **Pelusi Fioravante di Felice** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale - Capitale** L. 200.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 11070** - **Data:** 26 gennaio 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Viterbo - Intestazione: **Antonuzzi Antonio fu Giuseppe** - Titoli del Debito pubblico: **Quietanza esattoriale** - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 168** - **Data: 19** febbraio 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Regia Tesoreria** di Siena - Intestazione: **Asilo infantile di Buonconvento** - Titoli del Debito pubblico: **1 nominativo B. T. 5 % - Capitale** L. 1000.

Numero ordinale portato dalla **ricevuta: 327** - **Data: 21** agosto 1942 - Ufficio che rilasciò la **ricevuta: Intendenza di finanza** di Genova - Intestazione: **Vercesi Giuditta fu Mauro** - Titoli del Debito pubblico: **1 nominativo P. N. 5 % - Capitale** L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1981)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	176679	700 —	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni*, dom. in Torino.	Cerutti Teresa fu Lodovico, moglie di Antino *Giovanni Battista*, dom. in Torino.
Id.	435049	700 —	Pastore Pietro fu *Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. Pastore *Martino*, dom. a Torino.	Pastore Pietro fu *Francesco-Matteo* o *Francesco-Martino detto Martino*, dom. a Torino, con usufrutto a Rua Giuseppina fu Pietro, ved. di Pastore *Francesco-Matteo* o *Francesco Martino detto Martino* dom. a Torino.
Id.	160654	350 —	Barabino Roberto di Giacomo, dom. a Genova, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Vaggi *Maria-Luigia-Emma* fu Giambattista, dom. a Genova.
Id.	183650	371 —	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Giuseppina* fu Amieto ved Riva Francesco, dom. in Portichetto (Como).	Riva Bruno fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Caglio *Maria Teresa Giuseppina* fu Amieto, ecc., come contro.
Id.	447952	308 —	Brunella *Franco* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved. Brunella, dom. a Basozzo (Varese), con vincolo d'usufrutto congiuntivo a favore di Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovannina fu Teodoro, dom. a Besozzo.	Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Id.	447953	308 —	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Franco* fu Pietro, quest'ultimo, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Romualdo ved Brunella, tutti dom a Besozzo	Brunella Giovanni fu Pietro, dom. a Besozzo (Varese). L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Brunella Carlo fu Giovanni e Roncari Giovanna fu Teodoro ed a Brunella *Francesco-Fortunato* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	447080	308 —	Brunella Luigina fu Pietro, nubile, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447979	308 —	Brunella Adelina fu Pietro, moglie di Belli Arturo, dom. a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	447978	308 —	Brunella Bruno fu Pietro, dom, a Besozzo (Varese), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520737	1043 —	*Lusardo Angela fu Gio Batta in Cervetto*, dom. in Genova, con usufrutto a favore di Del Canto Laura fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova.	*Luxardo Angela-Maria-Teresa fu Gio Batta, moglie di Cerutti Attilio*, dom. in Genova, con usufrutto come contro.
Id.	53643	35 —	Baita *Gianetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Clerici Enrichetta ved. in prime nozze di Baita Giuseppe e in seconde nozze di Azimonti Lelio, dom, a Castellanza (Milano).	Baita *Giannetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	164296	119 —	Asquasciati *Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Maria Caterina* detta Lallina fu Giovanni Battista.	Asquasciati *Maria Caterina*, Matilde, Giovanni Battista, Rosa, Ernesto e Luigi fu *Giacomo-Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Roncallo *Rosa Colomba Margherita* fu Ernesto, ved. di Asquasciati, dom. a S. Remo (P. Maurizio), con usufrutto ad Asquasciati *Catterina-Maria Teresa-Giuseppina* detta Lallina fu Giovanni Battista.
Id.	164299	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169455	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169458	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	251529	84 —	*Lanteri Nevina* fu Domenico ved. di Scassaro Giovanni, dom. a Piano S. Pietro (Imperia).	*Lantero Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	345426	157,50	Miccio Rosaria-Maria fu *Maurantonio*, minore sotto la tutela di Miccio Pasquale, dom. a S. Mauro Forte (Potenza).	Miccio Rosaria-Maria fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	459178	84 —	*Russi* Celeste fu Domenico nubile, dom. a Napoli.	*Russo* Celeste fu Domenico, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	654438	210 —	Toselli *Amilcare* fu Giovanni, dom. a Boves (Cuneo), vincolato d'usufrutto.	Toselli *Carlo-Amilcare* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	781676	304,50	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Vittore*, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Rossi Esterina fu Alessandro, moglie di Ottolini *Giuseppe Vittore* ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	45255	392 —	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittorio*, dom. a Milano.	Rossi Ester fu Alessandro, moglie di Ottolini Giuseppe *Vittore*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	141715	35 —	Morello *Bernardo* fu Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Morello *Angelo-Bernardo* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	627463	241,50	Perrone *Antonietta* fu Giovanni, ved. di Francesco De Blase e moglie in seconde nozze di Frigione Luigi, dom. in Caserta, con vincolo dotale.	Perrone *Mariantonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	773047	700 —	Genovesio *Amedeo-Federico* fu *Chiaffredo*, dom. a Pinerolo (Torino).	Genovesio *Federico-Amedeo* fu *Chiaffredo-Amedeo*, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	142727	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	145996	3185 —	Pastore *Filomena* fu Giuseppe, moglie di Fontana Leopoldo, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Pastore *Maria-Filomena* fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. N. 5 %	8760	30 —	Accornero Eufrosina di *Bovone*, moglie di Luparia Felice, dom. in Rossignano Monferrato (Alessandria).	Accornero Eufrosina di *Leonardo-Giovanni-Bartolomeo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1680)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII

Si notifica che il giorno di giovedì 15 luglio 1943-XXI, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai Buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventuno serie, scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 giugno 1943-XXI

(2229) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite — pubblicato a pagina n. 1288 della *Gazzetta Ufficiale* in data 9 aprile 1943-XXI, n. 82 — al numero d'iscrizione 137667, intestataria Zeviani Pallota Evelina, dopo le parole: « *di Conti Francesco* » debbono intendersi aggiunte le parole: « *vincolata anche per dote* ».

(2193)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Recupero pelli di lepre e di coniglio selvatico

Allo scopo di permettere la completa e disciplinata utilizzazione delle pelli di lepre e del coniglio selvatico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto perchè la vendita al consumo di detti animali avvenga solamente come animale scuoiato.

La scuoiatura potrà essere eseguita alla presenza del consumatore.

I commercianti al minuto di lepre e di coniglio selvatico sono resi responsabili del conferimento, ai magazzini di ammasso autorizzati, delle pelli ricavate.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2211)

Prezzi dei legumi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato per i legumi secchi della campagna 1943-44 i prezzi e le condizioni di vendita determinati per la campagna 1942-43 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 28 novembre 1942-XXI e n. 29 del 5 febbraio 1943-XXI.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2212)

Prezzi del fieno e della paglia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi del fieno e della paglia della campagna 1941-42 restino in vigore anche per la campagna 1942-43, con le seguenti modifiche:

Fieno: il prodotto delle provincie di Aosta, Asti e Cuneo passa di classifica dalla seconda alla prima zona e il prodotto della provincia di Littoria dalla quarta alla terza zona;

Paglia: il prezzo della paglia a tratta corta delle provincie delle Puglie e della Lucania, aumenta di lire 1 al quintale e quello della paglia lunga delle stesse provincie aumenta di lire 4,50 al quintale

Inoltre, il compenso di abbicatura a favore del produttore viene elevato a lire 4,50 al quintale.

(2213) p. *Il Ministro*: FABRIZ

Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Feletto-Rivarolo (Torino)

Con decreto Ministeriale 6 giugno 1943-XXI la zona di ripopolamento e cattura di Rivarolo-Feletto (Torino), delimitata dai confini sotto indicati, è stata prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: Rivarolo-strada Rivarolo-Ozegna fino al confine della provincia; linea di confine della provincia fino al confine del comune di Feletto, linea di confine del comune stesso fino all'incrocio con la strada Torino-Feletto-Rivarolo.

Superficie: ettari 450.

(2135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, col quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli, per il reclutamento straordinario di 2540 ufficiali subalterni in servizio permanente del Regio esercito, di cui al decreto Ministeriale 26 marzo 1943-XXI, sono prorogati fino a tutto il 30 luglio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1943-XXI
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 352. — VENTORINO

(2194)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.